



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LORENZO ORILIA - Presidente -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -

Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 21/04/2022 -
CC

R.G.N. 23699/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23699-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

, presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI ROMA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3827/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

RILEVATO CHE:



1. (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

2. La Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale Del Governo è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO CHE:

1. Con un motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione del DPR n. 495 del 1992 e della l. n. 273 del 1991 e di altre disposizioni di legge. In sostanza il ricorrente lamenta la mancata verifica periodica del corretto funzionamento dell'apparecchio autovelox.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

Il ricorso è inammissibile perché nella sentenza si legge che con riguardo alle verifiche periodiche del macchinario vi è specifica indicazione nel verbale di accertamento fidefacente che l'apparecchiatura è stata debitamente revisionata, oltre che omologata.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, richiamando, quanto alla formula della decisione finale, la sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549.



4. Dalla memoria depositata dal ricorrente non emergono argomentazioni tali da indurre ad una modifica della proposta.

Piuttosto, va rilevato che "l'udienza partecipata" davanti alla sezione di cui all'art. 376 primo comma cpc non è prevista da nessuna norma di legge (cfr. art. 380 bis cpc) e che l'errore sul nome indicato in proposta è solo un refuso, un mero errore materiale.

5. Ciò posto, deve evidenziarsi che la sentenza a pag. 3 ha puntualmente motivato sulla prova fornita dall'amministrazione circa l'avvenuta verifica periodica di funzionalità dell'apparecchio (richiamando il certificato L.A.T. del Centro di Taratura di (omissis) e l'avvenuta verifica metrologica in data 20.2.2017, quindi tre mesi prima della data dell'infrazione), mentre il ricorrente non si confronta con la suddetta motivazione limitandosi a contestare del tutto genericamente il documento sul quale il Giudice ha fondato la decisione.

5. Nulla sulle spese, non essendoci altre parti costituite.

6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -*quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022.



Numero registro generale 23699/2021

Numero sezionale 4354/2022

Numero di raccolta generale 16951/2022

Data pubblicazione 25/05/2022

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia

